



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

# **REGOLAMENTO DI**

# **POLIZIA URBANA**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 14.04.2021.

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

### **TITOLO II - SICUREZZA URBANA**

Art. 3 - Comportamenti vietati

Art. 4 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

Art. 5 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

Art. 6 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 7 - Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 8 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Art. 9 - Sgombero della neve – doveri frontisti

Art. 10 - Cautela per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 11 - Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali

Art. 12 - Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 13 - Regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti

Art. 14 - Colonie feline

### **TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI**

Art. 15 - Convivenza civile, igiene, bellezza e senso civico

Art. 16 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 17 - Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

Art. 18 - Attività ludiche nei luoghi pubblici

Art. 19 - Recinzione e manutenzione dei terreni

Art. 20 - Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

Art. 21 - Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

Art. 22 - Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

Art. 23 - Disposizioni sul verde

Art. 24 - Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale

## **TITOLO IV - TRANQUILLITA' DELLE PERSONE**

Art. 25 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 26 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

Art. 27 - Rumori e schiamazzi in sede stradale

Art. 28 - Abitazioni private – regolamenti condominiali – esercizio di mestieri, arti ed industrie

Art. 29 - Dispositivi antifurto

## **TITOLO V - ATTIVITA' LAVORATIVE**

Art. 30 - Definizioni

Art. 31 - Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 32 - Negozi e articoli per solo adulti

Art. 33 - Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

Art. 34 - Artisti di strada

Art. 35 - Manifestazione temporanee

Art. 36 - Raccolta stracci

Art. 37 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Art. 38 - Affissione manifesti

## **TITOLO VI - SANZIONI**

Art. 39 - Sistema sanzionatorio

Art. 40 - Sanzioni

Art. 41 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

Art. 42 - Ripristino o rimozione delle opere abusive

## **TITOLO VII - POLIZIA ECOLOGICO – AMBIENTALE**

Art. 43 - Tutela della vegetazione

Art. 44 - Fauna

Art. 45 - Pascolo

## **TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

Art. 46 - Cortei funebri

Art. 47 - Processioni e manifestazioni

## **TITOLO IX - DASPO URBANO**

Art. 48 - Tutela per il decoro del centro abitato

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 49 - Iter sanzionatorio

Art. 50 - Abrogazione norme

Art. 51 - Entrata in vigore

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme ed i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune di Calusco d'Adda ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, nonché favorire e promuovere la qualità della vita.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Nel Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. la sicurezza urbana è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabile i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
- b. la convivenza civile è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene ed al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico e di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello, è garantito da tutti i comportamenti che danno vita all'armonia della comunità ed al rispetto reciproco tra i suoi membri. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
- c. la quiete e la tranquillità delle persone sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
- d. le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali ed industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

## **TITOLO II – SICUREZZA URBANA**

### **Art. 3 – Comportamenti vietati**

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:

- a. mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
- b. salvo quanto previsto dal Codice della Strada, intralciare o mettere in pericolo in qualsiasi modo la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, i marciapiedi, le rampe e gli scioglimenti per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
- c. effettuare accensioni pericolose con energia elettrica o fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo o non autorizzati.

### **Art. 4 - Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici**

1. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti ed a qualsiasi luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.

2. E' vietato:

- a. salire sui monumenti e scavalcare le recinzioni di protezione degli stessi;
- b. entrare anche parzialmente nelle fontane, nonché gettare o immergere oggetti;
- c. posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
- d. appoggiare materiale e sacchi impropri accanto e all'interno dei cestini dei rifiuti e per strada;
- e. gettare a terra carte, mozziconi o qualsiasi altro oggetto.

3. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi appositamente adibiti a depositi di bici ed in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né delle persone con mobilità ridotta. E' vietata la sosta sui marciapiedi quando la loro larghezza è inferiore a mt.1,50.

4. Per le biciclette è obbligatorio l'uso delle piste ciclabili, ove presenti.

#### **Art. 5 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste**

1. E' vietato accendere fuochi e falò, nonché dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi tipo di materiale. Con apposita ordinanza si può derogare al divieto, in ragione di particolari esigenze, per determinati luoghi, periodi e soggetti.
2. E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbeque sulle aree pubbliche eccetto in quelle attrezzate/autorizzate all'uso e in aree private.
3. E' vietato detenere materiali o compiere atti che possano comportare pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
4. E' fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori, quando sono superiori, considerando anche il luogo di emissione, alla normale tollerabilità, ancorché non percettibili a livello sensoriale, e lesivi per la salute di chi li subisce.
5. E' consentito lo spandimento di effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati esclusivamente nei periodi e con le modalità stabilite annualmente con decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

#### **Art. 6 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici**

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzature esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
3. E' proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

#### **Art. 7 – Trasporto di oggetti pericolosi**

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali o regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare, anche a mano senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.

#### **Art. 8 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati**

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, con le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazioni dell'abitazione, si potrà procedere sia al sequestro di tali attrezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.
5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari hanno l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di trenta giorni della notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza si potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile delle spese sostenute.

#### **Art. 9 – Sgombero della neve – Doveri dei frontisti**

1. Per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri.
  - a. provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti sul suolo pubblico per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo



- anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami;
- b. segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza del regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
  - c. rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei fruitori degli stessi.
2. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici destinati al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada.
  3. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazione di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.

#### **Art. 10 – Cautela per oggetti sospesi, liquidi e polveri**

1. E' obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi ed ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. E' inoltre vietato sbattere tappeti e tovaglie, innaffiare piante e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare l'emissione di polveri, pericoli o comunque danni alla pubblica incolumità.

#### **Art. 11 – Conduzione sicura e custodia di cani e di altri animali**

1. Fermo restando le disposizioni del regolamento sul benessere degli animali, il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.

2. La persona che conduce il cane è tenuta a pulire immediatamente il suolo pubblico con idonea strumentazione nel caso in cui l'animale lo insudici. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida;
3. La persona che conduce il cane sulle pubbliche vie, piazze ed aree aperte al traffico di veicoli e pedoni ha l'obbligo di tenerlo sempre al guinzaglio a tutela dell'incolumità sua e dei conducenti e passeggeri dei veicoli in circolazione, nonché dei pedoni. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi o pubblici o privati;
4. Nei parchi, giardini e aree verdi comunali nelle quali è ammesso l'accesso di animali, nonché nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico, in presenza di assembramenti di persone o in altri luoghi pubblici caratterizzati da notevole presenza di persone, il conduttore del cane deve trattenerlo sempre tramite guinzaglio corto o deve munirlo di apposita efficace museruola;
5. La persona che conduce il cane deve essere in possesso, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, del kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
6. E' fatto divieto, per ragioni di salute pubblica, di introdurre cani nei cimiteri;
7. I cittadini che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, individuati dall'Autorità competente, sono obbligati all'uso di museruola e guinzaglio.
8. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno ed ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità.
9. Sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti.
10. E' vietato organizzare combattimenti tra animali.
11. E' obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico.
12. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
13. E' vietato tenere animali in condizioni tale da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.
14. Nei centri abitati sono ammessi allevamenti di polli, conigli ed altri animali da cortile, per consumo domestico, a condizione che siano situati ad una distanza da altre abitazioni tale da non recare molestia ai rispettivi abitanti, che il terreno nel quale si ritengono gli

animali sia recintato, assodato e che non vi ristagnino acque piovane. Il recinto deve essere tenuto costantemente pulito e devono essere adottati gli opportuni trattamenti contro le mosche. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma si applica la normativa in materia.

#### **Art. 12 – Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico**

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fermo restando l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. E' altresì fatta salva la facoltà del titolare di limitarne l'accesso per ragioni igienico-sanitarie; tale circostanza dovrà risultare chiaramente mediante apposizione di specifico avviso all'esterno del locale. L'ingresso ai cani è comunque impedito nei negozi di alimentari ed all'interno dei locali in cui si preparano cibi.
2. E' vietato agli esercizi commerciali esporre in vetrina animali.
3. E' vietato l'accesso di animali negli asili e nelle scuole, mentre è consentito nel Centro Diurno, in caso di ricovero del proprietario o detentore, salvo espresso divieto del Centro.
4. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino, non creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura.

#### **Art. 13 – Regole per l'utilizzo degli animali**

1. E' vietato l'attendamento, nell'intero territorio del Comune di Calusco d'Adda , di circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.

#### **Art. 14 – Colonie feline**

1. La segnalazione di presenza di una colonia felina deve essere inoltrata dall'utenza, utilizzando apposita modulistica, al Comune ed alla UOT Sanità Animale del relativo Distretto Veterinario. Il Veterinario Ufficiale effettua il sopralluogo per verificare l'esistenza della colonia felina e lo status di animali a vita libera dei soggetti presenti, possibilmente in forma congiunta con la Polizia Locale o altro incaricato del Comune e, comunque, alla continua presenza del Referente della colonia felina. Il Veterinario Uffi-

ziale raccoglie le informazioni del caso ed esprime il parere positivo o negativo per il formale riconoscimento della colonia, richiedendo anche la controfirma del Referente. A seguito del sopralluogo di cui sopra l'UOT Sanità Animale del Distretto Veterinario provvederà alla registrazione in Anagrafe Canina Regionale, con assegnazione automatica del numero di registrazione della colonia felina (solo in caso di avvenuto riconoscimento) ed alla trasmissione di copia di tutta la documentazione al Comune ed al Referente della colonia stessa.

### **TITOLO III - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI**

#### **Art. 15 – Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza**

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazione di disagio.
3. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, rifiuti organici e qualsiasi altro oggetto, anche di piccolo volume.

#### **Art. 16 – Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere**

1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla funzione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
  - a. soddisfare le proprie esigenze fisiologiche, sputare, esporre al pubblico organi sessuali;
  - b. contrarre o concordare prestazioni sessuali a pagamento, con persone dedite alla prostituzione su strada; è vietato altresì esercitare la prostituzione;

- c. propagandare ed esercitare prestazioni sessuali a pagamento in locali chiusi, anche se pubblicizzati come intrattenimenti e cure;
- d. campeggiare o dimorare in tende, sacchi a pelo, veicoli, roulotte, camper, anche se attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, baracche o ripari di fortuna, occupando terreni pubblici o privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso;
- e. allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione e degli enti competenti; tale divieto è esteso anche ai privati che concedono l'allacciamento alle condotte idriche ed elettriche senza le preventive autorizzazioni;
- f. cedere a qualsiasi titolo, da parte dei privati, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo, roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, finalizzati ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla propria destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili dal punto di vista igienico sanitario;
- g. sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti. E' inoltre vietato bivaccare, mangiare, bere e dormire in forma palesemente indecente sul suolo pubblico, nonché occupare indebitamente con apparecchiature ed attrezzature private spazi e luoghi pubblici, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche autorizzate;
- h. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
- i. raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti;
- j. utilizzare animali per l'accattonaggio: se rinvenuti in simili circostanze, gli animali saranno sequestrati dagli organi di Polizia;
- k. lavare veicoli ed animali sul suolo pubblico;
- l. abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale – così come somministrare in ambito urbano qualunque tipo di alimento ai piccioni selvatici;
- m. ammassare oggetti di qualsiasi natura, nonché depositare rifiuti di qualsiasi genere su suolo pubblico, ovvero su balconi o terrazzi affacciati sulla pubblica via. L'espo-

sizione per il ritiro dei rifiuti solidi urbani, nelle zone pubbliche o private previste o consuete, deve avvenire nei giorni, orari, ed in ogni caso secondo le modalità stabilite da ogni singolo Comune;

- n. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nelle piazzole ecologiche in modo diverso da quello indicato, ovvero all'esterno degli appositi contenitori.

#### **Art. 17 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico**

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata, fatte salve le disposizioni del codice della strada.
2. E' proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati):
  - a. l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
  - b. la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
  - c. il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 gradi.

#### **Art. 18 – Attività ludiche**

1. Il gioco e le attività ludiche in luogo pubblico non devono arrecare danno o costituire pericolo per persone e cose. È favorito il gioco di bambini e ragazzi nei cortili e nei giardini condominiali. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.
2. I gruppi di cittadini che vogliono organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la prevista autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.

#### **Art. 19 – Recinzione e manutenzione dei terreni**

1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie ed al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il prolife-

- rare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti ad evitare il rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, così come delimitato ai sensi del codice della strada, hanno l'obbligo di assicurarne la completa e solida recinzione, in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti.
  3. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, creando condizioni di pericolo, causando danni o intralcio alla circolazione.

#### **Art. 20 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti**

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del regolamento edilizio vigente.
2. La posa di monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative deve essere autorizzata dal comune.
3. Il Comune ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.

#### **Art. 21 – Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri**

1. Per tutelare l'integrità e la bellezza dei fabbricati, è vietato, nelle parti rivolte sulla pubblica via, collocare sulle finestre, sulle terrazze o comunque in spazi visibili, oggetti tali da compromettere il valore e la bellezza dell'immobile.
2. E' vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche, la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso d'urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, il comune provvede all'immediata eliminazione degli elementi deturpanti. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.

3. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il comune si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

#### **Art. 22 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde**

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini ed aree verdi pubbliche, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:
  - a. cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
  - b. entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia vietato;
  - c. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
  - d. salire o comunque usare le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto o da parte di persone di età differente da quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati

#### **Art. 23 – Disposizioni sul verde**

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi ed aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni ed i veicoli in transito.
2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sulle aree pubbliche.
3. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Le disposizioni di cui ai punti sopra indicati si applicano anche ai proprietari di terreni pubblici.



#### **Art. 24 – Corsi d’acqua: sicurezza e tutela ambientale**

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fermo restando le maggiori sanzioni penali, nell’alveo dei corsi d’acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l’ambiente o possano mettere a rischio l’incolumità delle persone. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a. la balneazione, laddove segnalata da apposito cartello;
  - b. compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati;
  - c. lavare veicoli, oggetti o animali;
  - d. avviare e gestire stabilimenti balneari senza la necessaria autorizzazione;
  - e. gettare rifiuti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere;
  - f. Sversare acque nere, inquinate e/o reflue.
2. I proprietari dei corsi d’acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni e allagamenti.

### **TITOLO IV – TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE**

#### **Art. 25 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell’orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. E’ sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24:00 e le 7:00, salvo le deroghe concesse in occasione di eventi di particolare rilevanza culturale e sociale.
3. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dall’ autorizzazione rilasciata, quando previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e delle tranquillità delle persone.
4. E’ comunque fatto obbligo del rispetto dei piani di zonizzazione acustica vigenti.

#### **Art. 26 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo**

1. I titolari delle licenze per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, i titolari ed i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili ed i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari ed i gestori di attività artigianali

con vendita di prodotti alimentari e non, nonché i titolari di attività similari devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che arrechino disturbo all'esterno.

2. Salvo deroghe concesse dalle Amministrazioni interessate, gli intrattenimenti musicali con musica dal vivo o disc-jockey si intendono autorizzati sino alle ore 24:00.

#### **Art. 27 – Rumori e schiamazzi in sede stradale**

1. Salvo i casi autorizzati, nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è obbligatorio attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

#### **Art. 28 – Abitazioni private-regolamenti condominiali – Esercizio di mestieri, arti ed industrie**

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumori anomali o vibrazioni sensibili non possono essere messe in funzione prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume, in modo da non molestare o disturbare i vicini. E', in ogni modo, consentito, nelle ore notturne, l'utilizzo di elettrodomestici silenziosi o che non disturbino i vicini.
3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 08.00 e le ore 12.30 e tra le ore 14 e le ore 18 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 16.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.
5. Le disposizioni del presente articolo sono immediatamente vincolanti per le abitazioni private prive di regolamento condominiale, mentre nel caso di condomini dovranno essere recepite nel regolamento condominiale ed eventualmente integrate o adattate alle situa-

- zioni specifiche. Negli stessi regolamenti condominiali dovranno essere disciplinate le modalità per consentire di giocare ai bambini e ai ragazzi nei cortili o spazi condominiali.
6. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose, insalubri od incommode, oltre all'osservanza delle norme contenute nel testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini.
  7. In relazione a quanto disposto dall'art. 66 della citata legge di P.S. le attività di cui al punto 6 devono essere limitate agli orari suddetti:

- dal 1° aprile al 30 settembre	dalle ore 07,00 alle ore 20,30
- dal 1° ottobre al 31 marzo	dalle ore 07,30 alle ore 19,30
- limitatamente alle giornate festive	dalle ore 09,00 alle ore 18,00
  8. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata dalle camere da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine, superi i limiti previsti dai regolamenti d'igiene o zonizzazione.
  9. Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente deve fare domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune che, sentito il parere della ASL, può rilasciare o negare l'autorizzazione, oppure imporre determinate prescrizioni.
  10. Tali determinazioni, in relazione alla installazione delle strutture per l'esercizio dell'attività, sono condizionate dalla compatibilità della richiesta con l'espressa destinazione, precisata nel prospetto di costruzione approvato, o dalla destinazione ammessa dagli strumenti urbanistici in vigore al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo; di quest'ultimo devono essere altresì osservate previsioni ed indicazioni, salva l'applicazione di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.
  11. Possono comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari rumorosi.
  12. Nei casi in cui è impossibile la coesistenza delle attività di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni il Comune può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli stessi.
  13. Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

### **Art. 29 – Dispositivi antifurto**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo.
3. I proprietari delle abitazioni o degli stabili, in caso di prolungata assenza, devono provvedere ad affidarne la custodia a persone di fiducia, facilmente reperibile in caso di necessità dovuto al suono dell'allarme.
4. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto sul veicolo, la Polizia Locale o altro organo di Polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

## **TITOLO V – ATTIVITA' LAVORATIVE**

### **Art. 30 – Definizioni**

1. Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse, le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

### **Art. 31 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio delle attività lavorative**

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti ed adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante ai rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi ed oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela.

### **Art. 32 – Negozi ed articoli per soli adulti**

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni, così come la distribuzione in maniera specialistica prevalente di materiale a contenuto erotico o pornografico, è ammessa unicamente all'interno di esercizi commerciali, che garantiscano la necessaria riservatezza e non consentano di vedere i prodotti in questione.
2. I suddetti esercizi commerciali, così come gli altri negozi e le rivendite di giornali, riviste o materiale a contenuto erotico o pornografico, sono tenuti a non esporre tali prodotti in aree pubbliche o visibili da luoghi pubblici.
3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1 non possono insediarsi nel centro storico, nei pressi dei luoghi di culto, dei luoghi educativi e ricreativi, nonché delle scuole di ogni ordine e grado .

### **Art. 33 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale**

1. E' permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

### **Art. 34 – Artisti di strada**

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe agli ospedali ed alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
2. Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:
  - a. dalle ore 9.30 alle ore 23.00 – dal 1° maggio al 30 settembre;
  - b. dalle ore 9.30 alle ore 20.00 – dal 1° ottobre al 30 aprile.
3. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito, Tale superficie può essere gratui-

tamente allargata fino ad un massimo di mq 20 in caso di installazioni artistiche (cosiddetta Urban Art).

4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti liquidi o altri oggetti insudicianti l'area interessata dell'attività in questione.
5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
6. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio rilascia nulla osta e un tesserino di riconoscimento che consente l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sei mesi.
7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con artisti di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
8. Non sono consentite attività che comportino l'utilizzo di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

### **Art. 35 – Manifestazioni temporanee**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici. In particolare, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti ad evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione in ogni caso oltre le ore 24.00.
4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

#### **Art. 36 – Raccolta stracci**

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico.

#### **Art. 37 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. E' espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.
4. E' vietata la distribuzione di giornali locali, fogli o altri documenti che pubblicizzano, anche implicitamente, forme di prostituzione.

#### **Art. 38 – Affissione manifesti**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati.
2. E' vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità o danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

### **TITOLO VI – SANZIONI**

#### **Art. 39 – Sistema sanzionatorio**

1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia dello Stato. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate

violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

#### **Art. 40 – Sanzioni**

1. Le violazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 10, 11 comma 8 e 9, 16 lettere a), m), 19, 23, 26 comma 2, 27 comma 1, 32, 36, 37, 50 e 51 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 160,00.
2. Le violazioni di cui agli articoli 8, 16 lettera b) e c), 21 comma 2, 24 comma 2, 26 comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa di € 500,00.
3. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere presentato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 50,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00.
5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento descritto all'articolo 42, o non osservi i termini previsti, così come i cittadini che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, non esegua immediatamente gli interventi necessari, è soggetto a sanzione amministrativa compresa tra € 80,00 ed € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 160,00.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge; è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. E' facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo.

#### **Art. 41 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzati e ai locali di attività autorizzate**

1. Per motivi di pubblico interesse, può essere sospeso o revocato con apposito e motivato provvedimento qualsiasi titolo autorizzatorio.

#### **Art. 42 – Ripristino o rimozione delle opere abusive**

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere



abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione sia da realizzare immediatamente.

2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 40 c. 5. In caso di mancata ottemperanza, si potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.

## **TITOLO VII – POLIZIA ECOLOGICO - AMBIENTALE**

### **Art. 43 – Tutela della vegetazione**

1. Fatti salvi tutti i limiti ed i divieti in materia di legislazione e degli atti amministrativi regolamentari emanati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, senza la preventiva autorizzazione comunale, è fatto divieto a chiunque di effettuare tagli e/o abbattimenti di vegetazione arborea ed arbustiva, ad eccezione dello scalvo periodico delle ceppaie e capitozze. Sono fatte salve le prescrizioni e le limitazioni operative riguardanti i boschi e le zone a vincolo paesaggistico ambientale. Non rientrano nel presente regolamento le essenze arboree presenti nei vivai e nei giardini privati, prive di particolare pregio.
2. Qualunque tipo di taglio e/o abbattimento di essenze arboree ed arbustive dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente preposto.
3. E' fatto divieto a chiunque di bruciare residui vegetali derivati dalla manutenzione del verde privato, le stoppie nei campi, la vegetazione spontanea lungo le rive e gli argini di tutti i corsi d'acqua, le scarpate, i terrazzamenti ed utilizzare, in detti luoghi sostanze diserbanti defoglianti ed arbusticide, nonché impiegare disalganti in tutti i corsi d'acqua del Comune.
4. E' fatto divieto a chiunque, di versare sul e/o nel terreno sali, oli esausti, prodotti chimici acidi o alcalini potenzialmente dannosi per la vegetazione.
5. Ogni singola violazione del presente articolo, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da altre leggi, comporterà nei confronti del trasgressore e del responsabile in solido, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 166,66), con possibilità di aumento, in base al danno arrecato ed all'eventuale profitto acquisito dal trasgressore e dal responsabile in solido e dall'ubicazione della zona interessata, nonché l'adozione dei provvedimenti di ripristino ambientale sopra citati.

#### **Art. 44 – Fauna**

1. E' vietato a chiunque maltrattare, sottoporre a sevizie, abbandonare animali, nonché detenerli in modo da arrecare loro sofferenze.
2. E' altresì vietato a chiunque catturare animali randagi e/o vaganti, in sostituzione degli organi istituzionalmente preposti.
3. Il rinvenimento di animali vaganti sul territorio comunale, potrà essere segnalato all'Amministrazione per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani vaganti verrà richiesto l'intervento del Canile Sanitario dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo; il soggetto ricoverato presso tale struttura potrà essere riscattato dal legittimo proprietario o, qualora quest'ultimo non dovesse essere rintracciato, trasferito al Canile Rifugio di riferimento del Comune ove sia avvenuta la cattura dopo che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria previsto dalla normativa vigente. Si rimanda, comunque, alle procedure del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.L. ed alla normativa in vigore.
4. E' vietata a chiunque la cattura dei gatti che vivono in libertà, fatta eccezione per l'eventuale cattura degli stessi ai fini di sottoporli a sterilizzazione o per eventuali trattamenti sanitari oppure per il loro trasferimento, quando deciso dal Sindaco e verso altra località idonea, previa acquisizione del parere del competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario.
5. E' fatto divieto di detenere animali in spazi o locali angusti e malsani, privi di idonea illuminazione, di acqua e di cibo ed in assenza delle minime norme igieniche. Per gli animali allevati a scopi zootecnici si applicano le norme vigenti in materia relative alla detenzione e trasporto.
6. E' vietato a chiunque detenere cani legati con catena corta e/o sprovvisti di riparo dagli agenti atmosferici, la catena non deve avere una lunghezza inferiore a metri quattro, inoltre il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere in essa impigliato, con la possibilità di raggiungere in ogni momento il riparo, l'acqua ed il cibo.
7. E' fatto divieto a chiunque di lasciare vagare incustoditi i cani di ogni tipo e razza, su tutto il territorio comunale.
8. In ogni caso è vietato nutrire o comunque offrire cibo e/o bevande su suolo pubblico a qualsiasi animale, fatta eccezione per le colonie feline riconosciute.

9. L'inosservanza del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).

#### **Art. 45 – Pascolo**

1. E' consentito effettuare il transito, la sosta ed il pascolo sul territorio comunale di armenti e greggi solo in conformità alle norme previste dal Regolamento specifico della Regione Lombardia. Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.S.L. di pertinenza che provvede a informare l'A.S.L. di destinazione ed eventualmente le A.S.L. interessate al tragitto.

### **TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

#### **Art. 46 – Cortei funebri**

1. I cortei funebri, muovendo dalla chiesa del capoluogo, devono percorrere l'itinerario più breve sino al cimitero, secondo le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, scortati dalla Polizia Locale o da personale volontario designato in alternativa dal personale delle imprese funebri.

#### **Art. 47 – Processioni e manifestazioni**

1. Le processioni o altre manifestazioni, che prevedano cortei di persone o di veicoli, devono seguire gli itinerari più brevi preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, salvo particolari esigenze.
2. Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altri atti di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, deve darne avviso al Comando di Polizia Locale almeno sette giorni prima delle cerimonie stesse.
3. Gli organizzatori sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite.

### **TITOLO IX – DASPO URBANO**

#### **Art. 48 - Tutela per il decoro del centro abitato**

1. Al fine di tutelare il decoro del centro abitato si procederà con il Daspo Urbano per chi:

1. esegue la pulizia personale in luoghi pubblici;
2. espleta i propri bisogni fisiologici in luoghi pubblici;
3. si sdraia sulle panchine o bivacca nelle fermate del trasporto pubblico;
4. chi, in ogni area pubblica o aperta al pubblico, è scoperto ad acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti;
5. in ogni area pubblica o aperta al pubblico, è scoperto ad abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti;
6. esercita attività di meretricio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle zone di particolare tutela del territorio comunale;
7. sosta all'interno dei parchi e dei giardini pubblici interamente recintanti oltre gli orari di chiusura.

#### **AREE DI PARTICOLARE TUTELA**

- scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private
- stazione ferroviaria
- biblioteca
- area mercatale
- chiese ed altri edifici dedicati al culto
- monumenti
- parchi e giardini pubblici
- parcheggi e altre aree di sosta dei veicoli
- impianti sportivi
- aree produttive e aree di riconversione industriale
- ponte San Michele
- cimitero.

### **TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 49 - Iter sanzionatorio**

1. L'iter sanzionatorio relativo alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal presente Regolamento è regolato dalla L. 689/1981 e successive modificazioni.
2. Viene introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti ("aree di particolare tutela").
2. Si stabilisce l'obbligo di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto al trasgressore. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo accertatore e contiene l'indicazione che la sua efficacia cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento

del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppio.

3. Una copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al questore con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
4. L'autorità competente in relazione alle violazioni di cui sopra è il sindaco del Comune interessato ed i proventi delle sanzioni sono devoluti al comune e destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
5. In caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi,8 o da 6 mesi a 2 anni se commesse da condannato).
6. I regolamenti di Polizia Urbana possono individuare "ulteriori aree" sulle quali si applicano le disposizioni precedenti.

#### **Art. 50 – Abrogazione norme**

1. Sono abrogate le norme regolamentari contenute in altri testi contrastanti o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

#### **Art. 51 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.